

DELIBERA N. 161/2020

**XXX / SKY ITALIA X (SKY WIFI)
(GU14/252340/2020)**

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 26/11/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018 recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l'istanza di XXX del 03/03/2020 acquisita con protocollo n. 0096517 del 03/03/2020;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 26/11/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data in data 28/02/2020, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 03/03/2020. L'istante lamenta applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle prospettate/pattuite nei confronti della società Sky Italia s.r.l. (Sky Wifi), d'ora in poi Sky. In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

a) Rimborso delle somme indebitamente percepite con la fatturazione a 28 giorni come da delibera AGCOM. Quantifica rimborsi e indennizzi richiesti in euro 100,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha presenziato all'udienza di discussione, né ha prodotto memorie o documenti a suo favore nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata da parte istante non può essere accolta, peccando, innanzitutto, di assoluta indeterminatezza e genericità, in forza delle quali non è dato desumere alcun profilo di responsabilità eventualmente imputabile all'operatore coinvolto ed inoltre non risultando comunque supportata da alcuna prova al riguardo allegata dall'istante. Mancano, infatti, la copia del contratto asseritamente in essere con Sky, delle fatture ricevute di cui si contesta l'importo, come pure la prova di effettivo pagamento delle stesse, così da giustificare il richiesto rimborso. L'istante non risulta avere minimamente assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente ai sensi dell'art. 2697, comma 1, cod. civ. ("Chi vuol far valere



un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”). La conseguenza è che la sua richiesta non può essere accolta (conforme, Corecom EmiliaRomagna delibera n. 138/20).

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Rigetta l'istanza di XXX nei confronti della società Sky Italia X (Sky Wifi) per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 26/11/2020

F.to
IL PRESIDENTE
Stefano Cuppi